(N. 458-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1949 (V. Stampato N. 472)

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro del Commercio con l'estero

e col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1949

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale e del relativo scambio di note, conclusi a Roma il 29 maggio 1948.

Onorevoli Senatori. — L'Accordo italofrancese concluso a Roma il 29 maggio 1948 ha lo scopo di porre riparo al pregiudizio derivato ai diritti di propriet industriale dei cittadini dei due Paesi, a causa della seconda guerra mondiale.

Fondamentale in tema di protezione dei diritti di proprietà industriale è l'accordo che va sotto il nome di Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883, nel testo riveduto all'Aja nel 1925.

Notevole fra l'altro in detta Convenzione è il termine di priorità disciplinato dall'articolo 4. In virtù di questo articolo, chiunque abbia presentato regolarmente una domanda di brevetto in uno degli Stati contraenti, per una invenzione, un disegno o modello industriale, per un marchio di fabbrica di commercio, fruisce di un termine entro il quale effettuare l'ulteriore deposito in uno degli altri Stati dell'Unione, con diritto di priorità, senza cioè che possa essere invalidato da fatti compiuti nell'intervallo, come un altro deposito, ovvero la pubblicazione dell'invenzione, o la sua attuazione, ovvero la messa in vendita di esemplari del disegno o modello, ovvero l'impiego del marchio.

Del pregiudizio che a questo e ad altri diritti concernenti la proprietà industriale derivò dallo scoppio della seconda guerra mondiale, ebbe a occuparsi il Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le Potenze alleate e associate. Nell'allegato XV furono incluse clausole di favore per le Potenze alleate ed associate: fu concesso un termine per l'adempimento delle formalità necessarie per ottenere e conservare in Italia i diritti di proprietà industriale, non potute compiere a causa dell'esistenza dello stato di guerra (articolo 1-a); fu concesso un termine per ottenere in Italia il rispetto dei diritti di priorità basati sul deposito anticipato di domande fatte nel territorio di una delle Potenze alleate e associate, durante la guerra o entro un certo termine prima dello scoppio della guerra (articolo 1-b); fu concesso un termine per le azioni giudiziarie da esperire in Italia contro violazioni di diritti di proprietà industriale consumate fra lo scoppio della guerra e l'entrata in vigore del Trattato (articolo 1-c); fu dichiarato escluso computo del tempo utile per l'attuazione di un brevetto o per l'utilizzo di un modello o marchio di fabbrica il periodo di tempo tra lo scoppio della guerra e la fine del diciottesimo mese dall'entrata in vigore del Trattato (articolo 2); furono prolungati i termini di validità dei diritti di proprietà industriale (articolo 3). Fu infine stabilito che le stesse disposizioni concernenti i diritti delle Potenze alleate e associate e dei loro cittadini in Italia dovevano applicarsi egualmente ai diritti dell'Italia e dei suoi cittadini, nei territori delle Potenze alleate e associate. Ma fu escluso ogni trattamento più favorevole all'Italia di quello accordato in casi analoghi ad altre Nazioni Unite ed ai loro cittadini. Reciprocamente non poteva essere imposto all'Italia di accordare ad alcuna delle Potenze Alleate e associate un trattamento più favorevole di quello che l'Italia o i suoi cittadini potessero ri. cevere nel territorio di tale Potenza (articolo 4)-In fine furono regolati e tutelati i diritti acquistati dai terzi di buona fede (articolo 5).

Intervenne più tardi l'accordo internazionale concluso a Neuchatel l'8 febbraio 1947 con la partecipazione fra gli altri Stati, dell'Italia e della Francia, accordo avente per scopo la conservazione e la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale, reso esecutivo in Italia con la legge 16 novembre 1947, n. 1623.

L'accordo che viene ora all'approvazione del Senato non fa che completare nei rapporti fra l'Italia e la Francia il suddetto accordo di Neuchatel e sostituire le clausole dell'allegato XV (lettera A), nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del Trattato di Pace, con espressa rinunzia da parte della Francia ad avvalersi delle clausole stesse.

L'articolo 1 dell'accordo proroga i termini di priorità conteplati dall'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della priorità industriale, di cui si è parlato in principio. I detti termini che non fossero ancora scaduti alla data del 3 settembre 1939 e quelli nati posteriormente a questa data ma anteriormente al 1º luglio 1948, sono prorogati per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso per ciascuno dei due Paesi contraenti, a favore dei titolari dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Parigi, o dei loro aventi causa, cittadini di uno dei due Paesi.

L'articolo 2 assegna ai cittadini di ciascuno dei due Paesi, un termine di 12 mesi, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, per l'adempimento senza sopratassa, nè penalità, delle formalità e di ogni obbligazione in genere prescritta per ciascun Paese, allo scopo di conservare i diritti di proprietà industriale non estinti il 3 settembre 1939, o acquistati dopo questa data e sino all'entrata in vigore dell'accordo.

L'articolo 3 consente la rinnovazione con effetto retroattivo, della registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, scaduti nel periodo fra il 3 settembre 1939 e la data di entrata in vigore dell'Accordo, purchè tale rinnovazione sia effettuata prima del 31 dicembre 1948.

L'articolo 4 stabilisce che il periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e l'entrata in vigore dell'Accordo non entra nel computo del termine previsto per l'attuazione delle invenzioni e per l'uso dei marchi, nè in quello del termine di tre anni previsto, per chiedere la radiazione dei marchi contraffatti, dal 2º capoverso dell'articlo 6-c-bis della Convenzione di Unione. È inoltre stabilito che prima dello scadere del termine di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, non possa essere colpito dalle sanzioni previste dall'articolo 5 della Convenzione di unione, alcun brevetto, disegno, o modello industriale; marchio di fabbrica o di commercio ancora in vigore il 3 settembre 1939.

L'articolo 5 concerne i diritti dei terzi di buona fede che dopo il 3 settembre 1939 e sino alla data di entrata in vigore dell'Accordo abbiano intrapreso l'attuazione di un invenzione, di un modello di utilità, di un disegno o modello industriale; a costoro è concesso di continuare l'attuazione personale prima incominciata, a condizione del versamento di una equa indennità al titolare del brevetto o ai suoi aventi causa. L'ammontare di detta indennità in caso di disaccordo, deve essere determinato dall'Autorità competente.

Gli articoli 6, 7 e 8 contemplano la proroga della durata dei brevetti che a seguito dello stato di guerra non sia stato possibile ai titolari attuare, o far attuare, sempre che i brevetti stessi fossero in vigore al 1º dicembre 1946, anche se in virtù di leggi interne di ciascuno dei due Paesi posteriori a questa data.

La proroga sarà accordata ad anni interi, senza superare i cinque anni, e sarà calcolata tenendo conto del periodo di tempo durante il quale l'attuazione normale fu sospesa e dei risultati dello sfruttamento del brevetto se la sospensione non fu totale. Per ottenere la proroga deve essere presentata analoga domanda entro il 31 dicembre 1948, e provvede al riguardo per quanto riguarda l'Italia, la Commissione di Ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Il periodo di proroga si aggiunge alla durata normale del brevetto, senza dar luogo a pagamento di annualità.

L'articolo 9 stabilisce che i documenti necessari a ottenere le facilitazioni previste dall'accordo sono esenti da formalità di legalizzazione.

Per l'articolo 10 i terzi che in buona fede avranno iniziato l'attuazione di una invenzione, che costituisca oggetto di un brevetto previsto nelle disposizioni dell'Accordo relative al prolungamento della durata, ovvero abbiano fatto dei preparativi in vista dell'attuazione medesima tra la data normale di cessazione del brevetto e l'entrata in vigore dell'Accordo, non saranno tenuti a cessare dalla detta attuazione o dai detti preparativi.

Con l'articolo 11 il Governo francese rinunzia a valersi delle clauscle dell'allegato XV, lettera A), paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del Trattato di Pace, sopra ricordati.

L'articolo 12 dispone che i diritti e le obbligazioni derivanti dalla concessione in virtù del sequestro, di licenze di attuazione di brevetti di invenzione, appartenenti a cittadini Italiani, debbono essere trasferiti ai titolari.

Notevole è l'articolo 13 che fa obbligo alla Commissione prevista dal Protocollo relativo alla costituzione di una Unione doganale Franco-Italiana, di comprendere nel proprio programma la elaborazione di una legislazione analoga o parallela nel quadro delle questioni di priorità industriale.

L'articolo 14 in fine fissa la data di entrata in vigore dell'Accordo al 1º luglio 1948, non senza aver avvertito che esso deve essere sottoposto all'approvazione del Parlamento dei due Paesi.

Di somma importanza sono le note scambiate il 29 maggio 1948 in occasione dell'Accordo.

Dalle medesime risulta la rinunzia del Governo Francese alla clausola contenuta nell'articolo 79, n. 4, del Trattato di pace. In virtù di detta clausola ciascuna Potenza alle ata, o associata, è esente dall'obbligo di restituire al Governo o ai cittadini italiani diritti di proprietà industriale, nonchè dall'obbligo di comprendere tali diritti nel calcolo delle somme che potessero essere trattenute a norma del paragrafo 1 dell'articolo stesso (sequestro dei beni Italiani all'estero, entro i limiti dell'ammontare delle domande di ogni singolo Governo e relativi cittadini, verso l'Italia o verso cittadini italiani).

In virtù della clausola medesima ciascuna Potenza Alleata e associata ha diritto di imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale acquisiti dal Governo italiano prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace, nel territorio di detta Potenza alleata e associata, limitazioni o restrizioni considerate necessarie nell'interesse di quest'ultima, a suo giudizio.

La rinunzia alla ripetuta clausola da parte della Francia conforme ad analoga rinunzia da parte del Governo degli Stati Uniti della America del Nord come dagli accordi firmati a Washington il 14 agosto 1947, potrà costituire un utile precedente per ottenere simili rinunzie da parte di altre fra le Potenze alleate e associate.

SCHIAVONE, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprietà industriale e relativo scambio di Note concluso a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a partire dalla sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.